

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE TERRED'ACQUA

**ADEGUAMENTO
alle
RISERVE
formulate dalla
PROVINCIA DI BOLOGNA
ai sensi dell'art. 32 comma 7 della L.R. 20/2000
(Allegato alla Del. G.P. n. 493 del 23.11.2010)**

**a cura di
arch. Carla Ferrari**

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE TERRED'ACQUA

ADEGUAMENTO

alle

RISERVE

formulate dalla

PROVINCIA DI BOLOGNA

ai sensi dell'art. 32 comma 7 della L.R. 20/2000

(Allegato alla Del. G.P. n. 493 del 23.11.2010)

Con riferimento alla Riserva n. 1.1 (Dimensionamento delle previsioni insediative)

La riserva è stata accolta: si vedano in particolare le modifiche apportate all'art. 2 delle NTA del PSC e alla Relazione del PSC.

Con riferimento alla Riserva n. 1.2 (La perequazione urbanistica e i diritti edificatori)

La riserva è stata accolta: si veda in particolare l'introduzione dell'art. 2bis "Perequazione urbanistica e indici perequativi" delle NTA del PSC e le modifiche apportate alla Relazione del PSC.

Con riferimento alla Riserva n. 1.3 (L'edilizia residenziale sociale)

La riserva è stata accolta: si vedano in particolare le modifiche apportate all'art. 2 delle NTA del PSC e alla Relazione del PSC.

Con riferimento alla Riserva n. 1.4 (Le modalità di attuazione del PSC)

La riserva è stata accolta: si veda in particolare l'introduzione dell'art. 4bis "Interventi soggetti a POC" delle NTA del PSC.

Con riferimento alla Riserva n. 1.5 (Il sistema delle dotazioni territoriali)

La riserva è stata accolta: si vedano in particolare le modifiche apportate all'art. 63 delle NTA del PSC e alla Relazione del PSC.

Con riferimento alla Riserva n. 1.6 (La classificazione del territorio comunale)

La riserva è stata accolta; in particolare, è stato effettuato un approfondimento dei perimetri del territorio urbanizzato (ai sensi dell'art. 1.5 del PTCP) che ha portato alla riclassificazione di alcune piccole aree precedentemente indicate come urbanizzate, che sono state riclassificate come rurali. Si tratta in particolare di due piccole aree a Bevilacqua e di due piccole aree fra l'abitato di Caselle e il Copoluogo (in Comune di Crevalcore), di una piccola area in prossimità di Amola (in Comune di San Giovanni in Persiceto), di due piccole aree a Bonconvento (in Comune di Sala Bolognese).

Con riferimento alla Riserva n. 1.7 (Il sistema insediativo storico)

La riserva è stata accolta: si vedano in particolare le modifiche apportate alla tavola T.2 del PSC (con l'individuazione delle maestà/tabernacoli), agli articoli 16, 17, 18 e 25 delle NTA del PSC (e, conseguentemente, le modifiche apportate al RUE, all'art. 36) e alla Relazione del PSC.

Con riferimento alla Riserva n. 1.8 (Gli ambiti del territorio urbanizzato)

La riserva è stata accolta: in particolare, è stato effettuato un approfondimento delle politiche per gli ambiti a destinazione residenziale ad assetto urbanistico consolidato che ha portato al rafforzamento dell'articolazione del tessuto urbanizzato e ad alcune conseguenti nuove valutazioni, come ad esempio

l'individuazione specifica dell'area "Garibaldi 2" a Calderara di Reno o la definizione di soglie di significatività degli interventi di trasformazione, relativamente alle aree AC_3, per l'attuazione tramite POC. Si vedano in particolare le modifiche apportate agli artt. 30 e 31 delle NTA del PSC (e, conseguentemente, le modifiche apportate al RUE) e alla Relazione del PSC.

Con riferimento alla richiesta di rafforzare il concetto di non ripetibilità delle possibilità ammesse dal PSC di individuare nel RUE, alcuni casi soggetti a specifiche normative, si è provveduto ad adeguare le NTA del PSC agli artt. 30, 31, 36.

Con riferimento alla Riserva n. 1.9 (Gli ambiti del territorio urbanizzabile)

La riserva è stata accolta: si vedano in particolare le modifiche apportate agli artt. 2, 13, 32, 33, 34, 35 delle NTA del PSC e l'inserimento dell'art. 4bis nelle stesse NTA.

Con riferimento alla Riserva n. 1.10 (Gli ambiti specializzati per attività produttive)

La riserva è stata accolta: si vedano in particolare le modifiche apportate alla cartografia del PSC, agli artt. 2, 32, 33, 34 e 35 delle NTA del PSC e alla Relazione del PSC.

Quanto alla segnalazione di un presunto errore di perimetrazione relativo all'area produttiva in corso di attuazione "Beni comunali" in Comune di Crevalcore, si evidenzia come, anche a seguito di ulteriore verifica, sia emerso come la rappresentazione grafica della stessa (cd. retinatura o campitura) sia corretta, in quanto ha recepito i confini del Piano Particolareggiato in corso di attuazione sotteso, approvato con Del. C.C. n. 19 del 22/02/2002 e successivamente oggetto di variante approvata con Del. C.C. n. 94 del 20/12/2010, che ha avuto il parere favorevole della Provincia di Bologna espresso con Delibera di G.P. n. 546 del 14/12/2010. Si conferma quindi che il Piano Particolareggiato approvato comprende la zona caratterizzata dalla presenza delle vasche di laminazione dello Zuccherificio riconosciute dal sistema delle tutele del PSC come Zone umide, elementi della Rete Natura 2000 (SIC/ZPS) e Area di riequilibrio ecologico, nel cui Atto istitutivo approvato con Del. C.P. n. 75 del 13/12/2010, la stessa Provincia di Bologna ha ripermetrato l'ARE, in modifica a quanto già individuato con Del. C.C. n. 21 del 05/03/1998 del Comune di Crevalcore, escludendo dall'ARE una porzione che risulta lotto edificabile del PP Ex Zuccherificio. E' certo superfluo ricordare come il PSC non abbia la "forza giuridica" di variare i confini di un comparto oggetto di un piano attuativo (Piano Particolareggiato) approvato precedentemente e pertanto per il piano approvando tali confini assumano un carattere "recettizio". Si sottolinea comunque, a scanso di ogni possibile equivoco, come ai sensi dell'art. A-17 della LR 20/2000, sebbene non si tratti di ipotesi frequente, sia comunque certamente compatibile l'individuazione di aree di valore ambientale con un tessuto urbano, nonché di come si applichi all'interno delle AVN la disciplina propria delle singole zone ed elementi che ne fanno parte (cfr. art. 36, co.i 2 e 3 NTA). Si precisa comunque che lo strumento urbanistico in esame non consente né prevede alcuna trasformazione fisica del suolo delle vasche di laminazione dell'ex-zuccherificio facente parte della SIC/ZPS (rete Natura 2000).

Con riferimento alla Riserva n. 1.10 bis (Stabilimenti a rischio di incidente rilevante)

La riserva è stata accolta: si vedano in particolare le modifiche apportate alla cartografia del PSC e all'art. 77 delle NTA del PSC.

Con riferimento alla Riserva n. 1.11 (I poli funzionali)

La riserva è stata accolta: si vedano in particolare le modifiche apportate alla cartografia del PSC, agli artt. 9, 11, 34, 65 delle NTA del PSC e alla Relazione del PSC.

Si deve però evidenziare come il comparto denominato "Postrino" sia al momento in corso di attuazione sulla base di una convenzione urbanistica; ora, come certamente noto, l'approvazione di uno strumento urbanistico sopravvenuto non ha certamente la forza giuridica di modificare di modificarne uno attuativo già efficace. La norma prevede che qualora il Piano Particolareggiato sia oggetto di una variante sostanziale che ridefinisca l'assetto funzionale dello stesso, dovranno essere recepiti e contenuti del PTCP/POIC.

Con riferimento alla Riserva n. 1.12 (Le attività commerciali)

La riserva è stata accolta: si vedano in particolare le modifiche apportate agli artt. 4bis, 9, 16 e 35 delle NTA del PSC e alla Relazione del PSC.

Con riferimento alla Riserva n. 1.13 (Considerazioni puntuali sugli ambiti di nuovo insediamento)

La riserva è stata accolta: si vedano in particolare le modifiche alla cartografia del PSC e le modifiche conseguenti agli artt. 32, 33, 34, 35 e 56 delle NTA del PSC, alla Relazione del PSC e al Rapporto ambientale VAS_ValSAT.

Si evidenzia che la rivalutazione richiesta per l'ambito APC.CR_I di Crevalcore, pur effettuata, non ha condotto a modifiche sostanziali, in quanto trattasi del recepimento dei contenuti di un accordo di pianificazione con privati (nella fattispecie di accordo che ha messo a disposizione parte dell'area necessaria per la realizzazione da parte della Provincia della "tangenziale" di Crevalcore); peraltro la riserva contiene un mero invito/suggerimento e non una prescrizione cogente.

Con riferimento alla Riserva n. 1.14 (Il sistema della mobilità)

La riserva è stata accolta: si vedano in particolare le modifiche apportate alla cartografia del PSC (tavole T.0 e T.1 del PSC), agli artt. 3, 67, 68 e 70 delle NTA del PSC (e, conseguentemente, le modifiche apportate al RUE, all'art. 67) e alla Relazione del PSC, ove è stata introdotta la Tavola "Schema di assetto della mobilità del PSC - Indicazioni strategiche di lungo periodo".

Con riferimento alla Riserva n. 1.15 (Il territorio rurale)

La riserva è stata accolta: si vedano in particolare le modifiche apportate alla cartografia del PSC, agli artt. 2, 15, 36, 37 e 45 delle NTA del PSC e l'introduzione dell'art. 36bis "Piani/programmi di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola aziendale e/o interaziendale (P.R.A.)" nelle stesse NTA (e, conseguentemente, le modifiche apportate al RUE, artt. 10, 24, 26, 27, 49, 50, 51, 52 e l'inserimento dell'art. 10bis e dell'art. 52bis dello stesso RUE) e le modifiche apportate alla Relazione del PSC.

Al riguardo, vista la complessità della riserva nonché degli approfondimenti relativi e del conseguente adeguamento del PSC da approvarsi, si ritiene utile precisare quanto segue:

- è stata effettuata un'approfondita verifica dell'articolazione di cui all'art. 28, co. 2, lett. e) della LR 20/2000, che ha condotto allo stralcio di alcune zonizzazioni sparse ed alla riconduzione delle relative aree al territorio rurale;
- in conseguenza di tale nuova zonizzazione e tenendo debitamente conto delle norme vigenti e degli interessi pubblici e privati coinvolti, fra i quali i diritti acquisiti dalle proprietà, si è ritenuto necessario prevedere una "norma-ponte", ad efficacia temporalmente contenuta, per un periodo transitorio, la cui scadenza, in via convenzionale, si fa coincidere con la scadenza del primo POC, che consentisse modesti ampliamenti di superficie degli immobili ad uso residenziale, classificati dai precedenti strumenti urbanistici quali zone omogenee B; tale facoltà è stata condizionata, anche ai sensi dell'art. 2, co. 2, lett. f.bis) della LR 20/2000 (recentemente novellato proprio sul punto dalla LR 6/2009), dal significativo miglioramento delle performance energetiche, richiedendosi l'applicazione della delibera dell'Assemblea legislativa n. 156 del 2008 incrementata del 25%, nonché della recente disciplina sull'antisismica, al fine di consentire un saldo ambientale positivo;
- è stata eliminata, anche in coerenza con la riserva 1.17, la previsione dell'ambito APG.SG_II per il quale era previsto l'insediamento di 600 mq di SU per un asilo in una zona prossima alla zona SIC-ZPS IT4050019 "La Bora";
- dopo attenta valutazione degli interessi pubblici e privati coinvolti alla luce della normativa di riferimento, si è ritenuto opportuno confermare la localizzazione di alcuni impianti produttivi isolati in territorio rurale; in particolare trattasi:

- di due impianti produttivi marcatamente odorigeni in territorio comunale di Anzola dell'Emilia (autospurghi e connesso trattamento di liquami civili) che non sono utilmente, né ragionevolmente, collocabili in prossimità di ambiti ARS, ma neppure di ambiti APR, per le ovvie esternalità negative consustanziali all'attività esercitata;
- di un impianto produttivo di materiale esplosivo in territorio comunale di Crevalcore che nuovamente non può ragionevolmente essere collocato né nei pressi di ambiti ARS, né di ambiti APR, per l'evidentissimo rischio connesso con l'attività esercitata che esporrebbe la popolazione ad un rischio elevato,

Si precisa peraltro che, per queste situazioni, in caso di dismissione dell'attività insediata, i fabbricati esistenti e quelli di nuova realizzazione non potranno essere recuperati per usi diversi da quelli agricoli;

- con riferimento alle aree individuate nella cartografia del PSC adottato come APG "Ambiti di possibile trasformazione per attrezzature private di interesse generale" e le aree individuate nella cartografia del RUE adottato come AG "Attrezzature private di interesse generale", al fine di unificare la disciplina delle attrezzature private di interesse generale, sia esistenti (classificate solo nel RUE adottato come AG) che di nuova localizzazione (classificate nel PSC adottato e nel RUE adottato come APG), non considerandoli come veri e propri ambiti di possibile trasformazione ma come aree con una specifica destinazione, si è ritenuto opportuno eliminare la categoria APG, riclassificando sia le APG che le AG, in relazione alla loro ubicazione: come AG/U, quando ricadono nell'ambito urbano consolidato, o come AG/R quando ricadono nel territorio rurale e riportandone la perimetrazione sia nel PSC che nel RUE.

Con riferimento alla Riserva n. 1.16 (Rete ecologica e unità di paesaggio)

La riserva è stata accolta: si vedano in particolare le modifiche alla cartografia del PSC (tavole T.1 e T.3), agli artt. 39, 40.2 e 67 delle NTA del PSC, alla Relazione del PSC e al Rapporto ambientale di VAS_ValSAT.

Con riferimento alla Riserva n. 1.17 (Il recepimento del sistema delle tutele del PTCP)

La riserva è stata accolta: si vedano in particolare le modifiche apportate:

- alla cartografia del PSC, con l'introduzione:
 - nella Tavola T.1: delle "visuali verso il paesaggio agricolo o collinare",
 - nella tavola T.1 e T.2: del limite del territorio urbanizzato alla data del 29 giugno 1989 (data di entrata in vigore del PTPR) e quello all'11 febbraio 2003 (data di adozione del PTCP), riportato in base alle indicazioni cartografiche digitali o cartacee fornite dai singoli Uffici Tecnici Comunali, con i relativi riferimenti nelle NTA del PSC,
- agli artt. 9, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 50 e 51 delle NTA del PSC (e, conseguentemente, le modifiche apportate al RUE, agli artt. 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 63, 64, 86), con introduzione dell'art. 26bis "Salvaguardia delle visuali verso il paesaggio agricolo o collinare",
- alla Relazione del PSC.

Inoltre, sono state eliminate alcune zonizzazioni ricadenti in fasce di tutela: fra queste, ad es.:

- l'area AG.SG_H identificata, nel PSC e nel RUE adottati, come attrezzatura privata di interesse generale, che ricade in fascia di pertinenza fluviale, al di fuori sia del territorio urbanizzato del previgente PRG, che del territorio urbanizzato al 29/06/1989 (data di adozione del PTPR) e all'11/02/2003 (data di adozione del PTCP), di cui è stata quindi eliminata la perimetrazione e la relativa classificazione ad attrezzature private di interesse generale,
- un'area del Comune di Calderara di Reno, identificata, nel PSC e nel RUE adottati, come facente parte del territorio urbanizzato, che ricade tuttavia in fascia di pertinenza fluviale, al di fuori sia del territorio urbanizzato del previgente PRG, che del territorio urbanizzato al 29/06/1989 (data di adozione del PTPR) e all'11/02/2003 (data di adozione del PTCP) e che appartiene quindi al territorio rurale.

Con riferimento alla richiesta di individuare, nella cartografia del PSC, gli elementi caratterizzanti l'impianto storico della centuriazione, si precisa che tali elementi, probabilmente non particolarmente visibili, per una non felice identificazione grafica, erano già presenti nella tavola T.2 del PSC adottato (come risulta dalla legenda della tavola stessa) e che si è ritenuto quindi di provvedere solo ad una loro maggiore evidenziazione.

Con riferimento alla Riserva n. 1.18 (La variante al PTCP in recepimento del Piano di tutela delle acque)

La riserva è stata accolta: si vedano in particolare le modifiche apportate agli artt. 32, 33, 34, 35, 56 delle NTA del PSC (e, conseguentemente, le modifiche apportate al RUE, agli artt. 13, 18, 48, 58, 62, 67, 68 e 108bis, all'Allegato al RUE "Contributo di Costruzione) ed alla Relazione di PSC.

Con riferimento alla Riserva n. 1.19 (La pericolosità sismica)

La riserva è stata accolta: si vedano in particolare le modifiche apportate agli artt. 32, 33, 34, 35, 37, 62 delle NTA del PSC, alla Relazione del PSC e al Rapporto ambientale di VAS_ValsAT.

Si segnala come non sia certo possibile prescrivere un'analisi di terzo livello per le aree che presentino frane attive o quiescenti, trattandosi palesemente di errore materiale della riserva, considerato che il territorio delle Terre d'acqua non presenta, evidentemente, frane, né attive né quiescenti e ritenendo quindi che le situazioni citate non siano strettamente pertinenti con la realtà locale. Ci si riferisce in particolare alla citazione delle: "*Aree nelle quali è possibile prevedere fenomeni di liquefazione e/o amplificazione, in particolare nelle aree come di seguito elencate, come da normativa:*

- *aree soggette a liquefazione e densificazione*
- *aree instabili (es. frane attive) e potenzialmente instabili (es. frane quiescenti)*
- *aree in cui le coperture hanno spessore fortemente variabili*
- *aree in cui è prevista la realizzazione di rilevanti opere d'interesse pubblico*
- *....."*

poiché, come facilmente verificabile, il territorio di Terre d'Acqua non risulta interessato ne da aree instabili o potenzialmente instabili (fenomeni franosi attivi o quiescenti)", ne da "aree in cui le coperture presentino spessori fortemente variabili"; si ritiene quindi ragionevole, omettere dall'art. 62 la citazione delle due situazioni riportate, ancorché citate dalla normativa vigente che ovviamente fa riferimento a tutta la casistica regionale.

Con riferimento alla Riserva n. 1.20 (La ValsAT e la sostenibilità delle previsioni)

La riserva è stata accolta: si vedano in particolare:

- le modifiche apportate agli artt. 4, 32, 33, 34, 35 delle NTA del PSC e l'inserimento dell'art. 61bis "Piani Consortili Intercomunali" nelle NTA stesse (e, conseguentemente, le modifiche apportate al RUE, agli artt. 35, 68, 92 e 96),
- le modifiche apportate alla Relazione di PSC,
- le modifiche apportate al Rapporto ambientale di VAS_ValsAT, nell'ambito del quale, fra l'altro:
 - è stata inserita la tabella "Verifica di coerenza degli ambiti di trasformazione urbana con gli obiettivi di sostenibilità e le politiche/azioni del PSC", per tutti gli ambiti produttivi e residenziali, con indicazione degli indicatori di monitoraggio,
 - è stato definito il piano di monitoraggio.

Con specifico riferimento al monitoraggio degli effetti sull'ambiente dell'attuazione dei piani e programmi, previsto originariamente dall'art. 10 della Direttiva 2001/42 e facente parte del processo di VAS, si ritiene opportuno specificare come si tratti di un istituto non solo relativamente nuovo per il diritto ambientale, ma anche oggetto di diverse novelle legislative (basti richiamare qui i D.lgs 4/2008 e 128/2010). Il legislatore regionale ha inteso recepirlo nella Valsat regionale con la LR 6/2009 (intervenuta successivamente all'adozione del presente PSC). Deve peraltro richiamarsi come militi nella stessa direzione anche un'osservazione d'ufficio. Il comma 9 dell'art. 4, appositamente introdotto, prevede, anche in ossequio ai principi di semplificazione, efficienza e non

duplicazione, che il monitoraggio sia effettuato in concomitanza con i POC successivi al primo (poiché, sotto il profilo diacronico, il primo viene evidentemente redatto in un momento nel quale non vi è ancor nessun parametro da "monitorare"). Il monitoraggio è effettuato verificando alcune grandezze opportunamente riunite in un "set di indicatori" che sono riportate dal Rapporto Ambientale. La Provincia, in qualità di Autorità competente, è chiamata a collaborare al monitoraggio, al pari delle altre Amministrazioni che svolgano funzioni in materia e siano coinvolte nella pianificazione urbanistica. Non si è invece ritenuto di coinvolgere l'ISPRA, che pur viene indicata dal legislatore nazionale, ritenendo che ciò avrebbe aggravato il procedimento senza apportare alcun significativo vantaggio.

Forse per un'imprecisione terminologica è stato richiesto che le indagini geologiche e gli eventuali monitoraggi finalizzati a certificare l'edificabilità dell'area, le prescrizioni le prescrizioni idrauliche relative ai sistemi di raccolta e accumulo delle acque meteoriche, la realizzazione di sondaggi archeologici previste dalle schede relative a ciascuna tipologia di ambito, siano specificate quali "condizioni preliminari" per l'inserimento di una previsione del POC. Si ritiene che le indagini geologiche, le prescrizioni idrauliche relative ai sistemi di raccolta ed accumulo delle acque meteoriche, la realizzazione di sondaggi archeologici preliminari, non possano costituire condizioni preliminari per l'inserimento di una previsione all'interno del POC; la loro esecuzione o il rispetto della loro prescrizione costituiscono semmai condizioni imprescindibili per l'attuazione di una previsione, come per altro definito dagli articoli normativi relativi a ciascuna tipologia di ambito, con riferimento agli argomenti specifici di cui sopra. Si è quindi data, di tale richiesta, un'interpretazione più fedele possibile allo spirito della LR 20/2000, intendendosi non come condizioni per l'inserimento in POC (a cui l'art. 28, co. 2, lett. c) attribuisce un significato ben preciso", bensì quali condizioni e prescrizioni per l'attuazione di tali ambiti che il POC dovrà prevedere.

Ad ulteriore precisazione:

- si ritiene che non sia pertinente per il territorio di Terre d'Acqua, il riferimento ad "eventuali monitoraggi correlati alle indagini geotecniche finalizzati a certificare l'edificabilità di un'area", cosa che invece può essere ritenuta pertinente per i territori collinari e montani;
- si fa presente che l'attuazione delle nuove previsioni è già subordinata alla realizzazione di misure di invarianza idraulica per un valore complessivo d'invaso di almeno 500 mc/ha di ST, come prescritto agli artt. 32 33, 34, 35 delle NTA del PSC, oltre che all'art. 18 del RUE.

Condividendo infine l'esigenza per una corretta pianificazione, che faccia sostanzialmente proprio il principio di sostenibilità del piano, attraverso l'individuazione delle criticità delle reti e dei servizi di gas, acqua, fognatura e depurazione, si è ritenuto ai sensi dell'art. 5, co. 3 della LR 20/2000 che l'indicazione sulle modalità di superamento di tali criticità debba essere espressa sulla base di un sistema di conoscenze più dettagliate e puntuali, che solo nella fase del POC possono essere sviluppate, avendo come riferimento le reali delle condizioni di attuazione, oltre che il dato temporalmente aggiornato sulla situazione delle reti, che necessariamente può evolvere nel tempo, avendo il PSC un orizzonte temporale molto dilatato nel tempo. Ciò che consiglia di demandare quanto richiesto ai POC e alle relative VALSAT.

Con riferimento alla Riserva n. 1.21 (La valutazione d'incidenza)

La riserva è stata accolta: si vedano le modifiche apportate all'art. 45 delle NTA del PSC (e, conseguentemente, all'art. 44 del RUE) e agli elaborati di Vinca (Valutazione di incidenza).

Quanto alla parziale sovrapposizione fra l'ambito AP_3 e le aree SIC/ZPS si rimanda alle considerazioni effettuate con riferimento alla riserva 1.10 relativamente a "Beni comunali".

Con riferimento alla Riserva n. 1.22 (La variante al PTCP)

Si è ritenuto in questa sede di non procedere con la variante al PTCP, ex art. 22, co. 1, lett. a) relativa al rango dell'ambito produttivo di Sant'Agata ed è quindi stato stralciato il relativo ambito di nuovo insediamento.

Con riferimento alla Valutazione in merito alla conformità alla legislazione vigente

Si è recepita puntualmente la riserva, in quanto le fasce di rispetto (stradali, elettrodotti, depuratori, ecc...), essendo elementi "invarianti" del sistema di pianificazione, sono state riportate, sia normativamente che cartograficamente, alla loro propria sede pianificatoria, ovvero nel PSC, come suggerito, oltre che nel RUE. Quanto alle fasce di rispetto degli elettrodotti, per la nota disciplina dettata dal DM 29.5.2008, si è potuto esclusivamente recepire la stessa nelle NTA (v. art. 72), ma non anche graficamente, in quanto questa non può essere definita in maniera astratta (si rammenta infatti come il calcolo delle fasce di rispetto compete al gestore, il quale su richiesta la fornirà ai Comuni od agli interessati, e come siano previste diversi livelli di approfondimento della stessa, in funzione delle specificità puntuali che si possono riscontrare). Si è approfondito il suggerimento di considerare le eventuali porzioni eccedenti quale standard di qualità ecologico-ambientale, ritenendo però che tale soluzione avrebbe posto limiti eccessivi, e difficilmente sostenibili in caso di contenzioso, a carico delle proprietà.

o o o

Arch. Carla Ferrari